REGOLAMENTO (CEE) N. 2439/89 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1634/86 e (CEE) n. 3711/88 in ordine al meccanismo complementare applicabile agli scambi per l'olio d'oliva importato in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 598/89 [4], stabilisce il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva per la campagna 1988/1989 ; che stante l'attuale situazione del mercato dell'olio d'oliva in Portogallo caratterizzato da disponibilità limitate rispetto alla domanda, è opportuno prevedere un aumento del massimale indicativo per la campagna in corso quale misura definitiva, onde garantire il normale approvvigionamento del mercato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito per tutti i settori agricoli le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ; che alcune modalità specifiche al settore dei grassi sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 219/87 [7] ; che alla luce dell'attuale situazione del mercato dell'olio d'oliva in Portogallo è opportuno prevedere alcune modalità di applicazione per la campagna in corso proprie a tale meccanismo, che consentano una migliore gestione delle importazioni in tale paese ;

considerando che per permettere il rilascio di titoli MCS, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 750/89 della Commissione [8] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3711/88, la cifra di 15 000 t è sostituita da 22 500 t.

2. All'articolo 1, secondo comma dello stesso regolamento, la data del 17 marzo 1989 è sostituita dal 16 agosto 1989.

Articolo 2

1. All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/86 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo :

« 1. La durata di validità dei titoli MCS, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, è limitata a

— due mesi per quanto riguarda l'olio d'oliva,

— tre mesi per i panelli

a decorrere dalla data in cui sono stati richiesti. »

2. All'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento la cifra 5 è sostituita da 25.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 750/89 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 40.
(4) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 13.
(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.
(7) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 8.
(8) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 55.